

CLXLIV.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Rettificazione di un'asserzione del Senatore Di Pollone — Sunto di petizione — Congedi — Seguìto della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Nuova redazione degli articoli 24 e 30 proposta dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di Pollone forniti dal Senatore Jacquemoud (relatore) — Emendamento all'art. 24 del Senatore Pinelli, combattuto dal Senatore Jacquemoud e dal Regio Commissario — Aggiunta al medesimo del Senatore Arnulfo — Parole del Senatore Pinelli al proposito — Osservazione del Senatore Di Pollone in appoggio della fatta proposta — Emendamento del Senatore Sappa combattuto dal Regio Commissario — Emendamento del Senatore Edoardo Castelli — Parlano in proposito i Senatori Arnulfo, Audiffredi, Jacquemoud e Di Pollone — Proposta del Senatore Sappa, assentita dal Senatore Edoardo Castelli e combattuta dal Senatore Audiffredi — Osservazione del Senatore Di Pollone cui risponde il Senatore Sappa — Adozione dell'articolo proposto dal Senatore Sappa e dell'aggiunta del R. Commissario (che forma l'art. 24 bis) — Emendamento del Senatore San Martino all'art. 30 accettato dall'Ufficio Centrale e dal R. Commissario — Emendamento allo stesso del Senatore Pinelli combattuto dal Regio Commissario — Emendamento del Senatore Corsi oppugnato dal Senatore Duchoqué e dal Regio Commissario — Osservazioni in risposta del Senatore Corsi — Reiezione dell'emendamento Corsi — Approvazione dell'emendamento del Senatore San Martino e dell'intero articolo 30 modificato dall'Ufficio Centrale, non che degli articoli 31, 32, 33 e 34 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale — Proposta dei Senatori Vesme e Di Pollone sull'articolo 35 del progetto ministeriale, appoggiata dal Senatore Arrivabene — Emendamento del Senatore Mortinengo al medesimo, non appoggiato — Soppressione dell'articolo 35 — Osservazione del Senatore Jacquemoud sull'articolo 36 del progetto ministeriale — Emendamento del Senatore Di Revel al medesimo, combattuto dal Regio Commissario — Osservazione del Senatore Duchoqué cui risponde il Senatore Di Revel — Approvazione dell'emendamento del Senatore Di Revel — Instanza del Senatore Alfieri — Approvazione dell'art. 36.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dell'Istruzione Pubblica ed il Regio Commissario, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Arnulfo, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di permettermi non di parlare sul processo verbale, relativamente al quale non ho nulla da dire, ma in occasione della lettura del medesimo, per rettificare una mia asserzione.

Io mi credo in debito di confessare di essere caduto ieri in errore, quando asserii che i mandati per le pensioni erano anticipatamente spediti. Non è così che si procede, me n'era accorto immediatamente, domandai

la parola sul finire della seduta per rettificare l'errore, ma non ebbi campo di farlo.

Lo faccio oggi, accennando, cioè che il pensionario deve procurarsi il certificato di vita, il quale è steso sopra un modulo dato dal Ministero a termini della contabilità generale dello Stato prescritto dall'articolo 269 e presentando il certificato di vita si spedisce il mandato; ma non sta il fatto che io accennai, della spedizione anticipata del mandato medesimo.

È questo un omaggio che io volevo rendere alla verità ed alle parole del signor Commissario Regio.

Presidente. Non essendovi propriamente osservazioni contro il contenuto del processo verbale, questo s'intenderà approvato.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il seguente
SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3429. Nicola Barbelli di Potenza (Basilicata) ricorre al Senato onde ottenere di essere reintegrato nel

suo impiego di vice-segretario nella direzione del demanio e tasse (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

Legge quindi le lettere dei Senatori Lella, Torrigiani e Del Giudice, i quali, chi per motivi di salute e chi di famiglia, chiedono un congedo che viene loro dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La parola è al sig. relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* L'Ufficio Centrale si è riunito oggi coll' intervento dei signori proponenti degli emendamenti agli articoli 24 e 30, che gli furono rimandati per una nuova redazione.

D'accordo col sig. Commissario Regio e con i Senatori proponenti si è redatto l'art. 24 nei termini seguenti:

« Nel caso in cui la vedova e la prole minore non convivano insieme, la pensione sarà divisa fra loro per capi. »

Non si è più entrato nella questione di sapere se vi siano o no giusti motivi. Questo si è lasciato al giudizio dei tribunali. Se vi è il consenso di tutte le parti interessate la legge non considera altra cosa, se non il fatto della separazione; quando convivano insieme la vedova e la prole, la pensione è ritirata dalla vedova che provvede al mantenimento dei figli; se non convivono insieme, allora si fa la divisione per capi. Quelli che crederanno aver diritto o di convivenza o di separazione legale, faranno valere le proprie ragioni innanzi ai tribunali competenti.

L'art. 30 poi fu redatto nel modo seguente:

« Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

« Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna ad una pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione;

« Per destituzione dall'impiego quando il Ministro del ramo a cui appartiene l'impiegato destituito abbia precedentemente consultata una Commissione da lui all'uopo composta di tre magistrati inamovibili e di due funzionari amministrativi, o questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre la destituzione sono tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione;

« In questo caso, nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. »

Quindi si sono presi ad esame gli articoli 31, 32 e seguenti, e questi non furono punto modificati, nè nella

sostanza, nè nella redazione, ma soltanto nell'ordine e nella divisione loro.

Presidente. Do lettura della nuova redazione dell'articolo 24 (*V. sopra.*)

Se non vi è osservazione metterò ai voti l'articolo concordato come si è detto tra l'Ufficio Centrale, il Regio Commissario ed i Senatori proponenti.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Mi nasce un dubbio circa le parole: « quando non convivano insieme. » Io parto dal punto che la pensione è concessa alla vedova e che è essa che deve goderne colla prole, se per avventura ancora in minore età; nel caso che uno o più figli, per ragione d'incondotta abbandonassero la madre, non convivessero con lei, avranno essi diritto a questa quota?

Pregherei l'Ufficio Centrale a volermi chiarire questo dubbio.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* Bisogna considerare che il diritto alla pensione è accordato alla vedova ed è concessa una quota parte della pensione ai figli minorenni quando non convivano colla loro madre.

Se la madre è tutrice naturalmente avrà i diritti che sono accordati ai tutori e potrà costringere i figli che si diportassero male a ritornare a casa, e quindi i tribunali decideranno.

La legge non ha voluto entrare nei particolari dei diritti diversi delle parti, perchè questi sono regolati dal diritto civile: ha voluto solamente considerare il fatto; ed il fatto sarà necessariamente una conseguenza del diritto, sul quale decideranno i tribunali in caso di contestazione, o le parti concorderanno.

Senatore **Pinelli.** Certamente il dubbio sollevato dal Senatore Di Pollone non manca di gravità; se esso deve trovare uno scioglimento nelle osservazioni del Relatore dell'Ufficio Centrale, in quanto che si debbe sempre lasciar larga azione ai tribunali, mi pare che sarebbe espediente che la redazione stessa l'accennasse, e così si potrebbe benissimo adottare la redazione proposta dall'Ufficio Centrale con aggiungere in fine: *salvo il ricorso ai tribunali.*

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* Il diritto di ricorrere ai tribunali esiste sempre, questo non è impedito dall'articolo come è redatto; la madre tutrice avrà sempre il diritto di costringere....

Senatore **Di Pollone**, (*interrompendo*). E se non è tutrice?

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* Si rivolgerà al tutore, i quale li costringerà.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** Mi permetto di rispondere che il ricorso ai tribunali, certamente ha luogo dove la legge non stabilisca tassativamente un dato riparto, ma se vi ha un riparto tassativo nella legge, quantunque il ricorso al tribunale non sia impedito ad alcuno, tuttavia il tri-

bunale si troverà imbarazzato per decidere se possa far decadere dal diritto di questa porzione di riparto stabilito nella legge, quello fra i figli che avrà dato luogo al ricorso.

Bisognerebbe pertanto che si facesse sentire che questo riparto è bensì stabilito in via d'ordine nella legge, ma che nell'attribuzione stessa della quota, vi ha luogo all'azione dei tribunali.

Presidente. Se l'onorevole Senatore Pinelli intende con questa sua avvertenza fare un emendamento, abbia la compiacenza di farlo passare per iscritto alla presidenza.

Senatore Pinelli. Darò la forma di emendamento alle mie osservazioni.

(Il Senatore Pinelli trasmette l'emendamento al banco della presidenza.)

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Pinelli consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo queste parole:

«Salvo il ricorso al tribunale competente, eziandio per quanto riguarda al riparto delle quote.»

«Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.»

(Appoggiato.)

Commissario Regio. Prego il Senato d'osservare che l'art. 24, nel modo che è stato ultimamente compilato suppone il fatto che la vedova e la prole non convivano insieme, e regola le conseguenze di questo fatto, stabilendo che la quota di pensione si ripartisca per capi tra la vedova ed i figli.

La legge non si occupa de' motivi di questa separazione: essi sono lasciati all'estimazione del magistrato competente. Quando la vedova ed i figli non convivano insieme, basta per sé solo questo fatto perchè ne segua la ripartizione della pensione per capi. Se poi la separazione sia giusta o no, è materia di competenza dei tribunali ordinari.

Supponiamo che i figli siano separati indebitamente dalla madre; questa potrà allora, esercitando la sua autorità materna, od il suo diritto tutorio, ricorrere ai tribunali ed obbligarli a tornare a convivere con lei.

Parimente se la madre ingiustamente abbandoni i propri figli, il tutore surrogato vedendo, che vi ha collisione di interessi tra la madre ed i figli minori, potrà ricorrere al Magistrato, e far condannare la madre a ciò che è di diritto.

Il fatto della separazione potrà cessare per ordine del Magistrato; e cessando il fatto della separazione, cesserà del pari il fatto consequenziale della divisione della pensione per capi tra la vedova ed i figli. Mi pare adunque che non si debba confondere una materia la quale è regolata esclusivamente dal diritto comune e non può formare oggetto di questa legge, cioè tutto quanto concerne i motivi più o meno giusti della separazione della madre dai figli, e l'oggetto di questo articolo, cioè la ripartizione della pensione per capi, quando si verifichi il fatto della separazione.

Posti questi schiarimenti, l'aggiunta, salvo il ricorso

a tribunali competenti eziandio in materia di riparto della quota di pensione, mi sembra inopportuna ed estranea allo scopo della disposizione con questo articolo proposta.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Duolmi di non poter acconsentire con quanto l'onorevole Commissario Regio veniva testè accennando. Se ben si considera il tenore dell'articolo in discussione, e se ne fa, siccome è necessario, il confronto coll'articolo 22, non ne viene la conseguenza che l'onorevole Commissario Regio ne ha dedotta.

Coll'articolo 22 si accorda alla vedova la pensione, abbia o non abbia figli. L'articolo che ora propone l'Ufficio Centrale e che si tratta di sancire, dichiara che quando la vedova ha figli, e vivono separatamente, i figli hanno diritto alla loro quota di pensione. Tali due articoli sussistono da sé, sono due disposizioni distinte, poste le quali è impossibile, senza che si introduca una modificazione all'articolo che discutiamo, che i tribunali possano avere la menoma ingerenza a dichiarare che non si fa luogo alla divisione per quote in qualche caso, perchè manca una disposizione che autorizzi i tribunali ad attribuire tutta la pensione alla madre escludendo i figli se vi saranno o non cause legittime di vivere separati. Il diritto comune non supplisce, inquantochè in primo luogo essendovi questa legge speciale che attribuisce diritto pel solo fatto della separata convivenza, niun riguardo avuto alla causa della medesima, non si potrebbe ricorrere al diritto comune; d'altronde poi anche il diritto comune sarebbe inapplicabile in molti casi, perchè non sempre la madre è tutrice, per avere il diritto di pretendere che i figli convivano con essa: onde io credo che salvo si aggiunga una clausola colla quale si dica, che quando non vi sono giusti motivi per vivere separati, non vi sia luogo a dividere per capi la pensione, il diritto comune, né i tribunali, non potranno essere utilmente invocati a favore della madre che si rifiuti a dividere coi figli la pensione. Ed io credo tanto più importante che sia inserita tale clausola, cioè dei giusti motivi di separazione, cioè che la non convivenza sia determinata da giuste cause, inquantochè importa di procurare che si mantengano le migliori relazioni di famiglia, i vincoli fra madre e figli, e la dipendenza di costoro dalla genitrice per quanto più sia possibile. Lasciando l'articolo tale e quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, ne avverrebbe che i figli, non sempre ben penetrati dei loro doveri verso la madre, e dell'interesse che hanno di convivere con essa, sarebbero direi quasi allettati con questo articolo a lasciare la madre onde godersi libera una somma che non avrebbero altrimenti disponibile.

Per conseguenza io prego il Senato di non voler ammettere l'articolo tal quale fu proposto, ma di ammettere un'aggiunta che cioè la separazione sia determinata da giusti motivi.

Facendo questa aggiunta, quella fatta dall'onorevole Senatore Pinelli troverà opportunità di applicazione, perchè in allora i tribunali saranno chiamati a giudicare della giustizia o non dei motivi per i quali ha luogo la separazione e ad autorizzare o rifiutare la divisione per quote.

Io quindi propongo tale emendamento.

Senatore Pinelli Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Dirò poche parole per dichiarare che io non avrei difficoltà d'accostarmi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, se non mi paresse che la semplice enunciativa del ricorso ai tribunali, già rinchiusa l'apprezzamento dei motivi della giusta separazione. Dacchè vi è ricorso ai tribunali, non si può supporre, se non che i tribunali siano chiamati a decidere secondo le norme della giustizia e dell'equità.

E quand'anco si dovesse stare in quest'idea, che cioè vi debba essere l'apprezzamento dei giusti motivi, io soggiungo che non cesserebbe perciò assolutamente la ragione di indicare quella speciale aggiunta che riguarda anche il rapporto dell'equità.

Io prego infatti i signori Senatori a riflettere una cosa semplicissima. La disposizione della legge nel senso in cui la considera l'onorevole Regio Commissario, non deve riflettere che la materialità, il puro fatto della convivenza della madre colla prole. Ora io dico, che vi può essere una separazione materiale, senza che sia sciolto veruno dei vincoli della convivenza: possono esservi motivi d'educazione a cagion d'esempio, i quali inducano la madre a separarsi dal figlio per metterlo in un collegio. Certamente, stando alle cose dette dal Regio Commissario, che nella separazione non debbasi badare che al fatto materiale, vi saranno tutte le ragioni per dire che una tal separazione esiste.

Ma io trovo che sarebbe assai improvido che l'amministrazione non dovesse badare che al fatto materiale, e non considerarne i motivi; ecco perchè non solo la questione dei motivi deve essere apprezzata, ma anche quella di sapere se vi sia o no reale separazione; in vista del qual caso io proponeva appunto il mio emendamento. Certamente la madre la quale facesse educare il suo figlio in un collegio, non sarebbe da considerare come separata dal figlio medesimo; e in questo caso si dovrebbe di porre della pensione a favore della madre e non farne tante quote, quanti sono i figli che vengono a fruire di essa.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se appoggia l'emendamento del Senatore Arnulfo, che consisterebbe nell'inscrivere nella prima parte del proposto articolo 24, dopo le parole *la prole minorenni*, questo inciso: *per giusti motivi*.

(Appoggiato.)

La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale non accetta gli emendamenti perchè mentre si litigherebbe per far decidere se siano giusti o non giusti i

motivi di non convivenza, non si potrebbe pagare la pensione né agli uni, né agli altri, e si pregiudicherebbe nello stesso tempo ed i minori e la vedova.

Meglio è considerare il fatto; cioè che mentre saranno separati di fatto, e che nessuno farà dei richiami, si pagherà a ciascheduno la sua quota; quando la questione fosse portata innanzi ai giudici competenti, e che questi avranno giudicato non farsi luogo alla separazione tra la vedova e i figli minorenni, si pagherà la pensione alla vedova; ma se si introducono in questa legge disposizioni che siano di competenza esclusiva del Codice civile, noi pregiudicheremo e la vedova, ed i figli.

Senatore Arnulfo. Prego l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale di avvertire che ove si adotti l'emendamento da me proposto non ne deriverà certo la conseguenza cui egli testè accennava, cioè che le pensioni non si pagheranno né alla madre né ai figli durante la discussione sul punto se la separata convivenza sia determinata da giusti motivi; poichè le finanze pagheranno e dovranno sempre pagare la pensione alle vedove, fintantochè un provvedimento dei tribunali venga a stabilire quale è la quota che ad ognuno possa spettare. Diversamente non può avvenire, perchè l'art. 22 dà titolo e per conseguenza diritto alla sola vedova di percevere la pensione a lei assegnata, e che in proprio capo sarà iscritta nei registri della contabilità finanziaria; e sarà soltanto il caso di non pagarla, o di pagarla ad altri, tuttavolta che i tribunali abbiano pronunciata la divisione per quote. Non potendo perciò verificarsi l'accennato inconveniente, io spero che il Senato vorrà far buon viso all'emendamento.

Senatore Di Polloné. Mi limiterò a pregare il Senato a volersi adattare all'opinione dell'Ufficio Centrale di ieri, e non a quella d'oggi, perchè ieri il signor Relatore eloquentemente respingeva la soppressione delle parole *per giusti motivi*.

Senatore Sappa. Per l'opposto io proporrei di sopprimere l'intero articolo. La ragione di quest'articolo stava nel primo progetto ministeriale allorchè si faceva luogo ad una quota diversa di pensione, se la madre era vedova con figli, o senza figli; era ragionevole che la madre la quale otteneva una quota maggiore di pensione perchè aveva figli, se non conviveva con i figli, fosse privata di questa quota o dovesse spartire l'intera pensione coi medesimi; ma ora nel sistema che fu adottato dal Senato la quota è sempre la medesima; epperò non vedo più la stessa ragione perchè la legge venga ad intromettersi in cotesto riparto di famiglia.

Io credo anzi che sia molto più prudente di rimettersi all'affezione materna che per lo più non manca mai, senza che la legge veogu essa stessa ad intervenire a fare una divisione fra madre e figli, con investigazione sui motivi che possono avere determinata la separazione della madre dai figli.

D'altronde se accadesse poi che una madre fosse così snaturata a non pensare ai figli, io credo, che la

legge provveda abbastanza, e che i tribunali siano chiamati essi stessi a decidere a termine di ragione e equità sui diritti che possono avere i figli sulla pensione della madre, come se si trattasse di qualunque altra proprietà che appartenesse alla madre. Quindi credo che quello che potrebbe fare il Senato di meglio per evitare tutte le questioni e tutti i dubbi che furono accennati, sarebbe il sopprimere l'intero articolo.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Regio Commissario, dopo l'avrà il Senatore Castelli.

Commissario Regio. Se la legge dà la pensione alla vedova, questa ha l'obbligo di mantenere e di educare i figli. Un tale dovere, che deriva dal diritto naturale e civile, non cessa nel caso che i figli non convivano con la madre.

Sicchè quando con quest'articolo si dichiara che nel caso che la vedova e la prole non convivano insieme, la pensione si divide per quote tra essi, non si fa che dichiarare la conseguenza del principio, che la vedova sia sempre tenuta a mantenere ed educare i figli anche quando non convivano con lei.

La soppressione dell'articolo menerebbe alla conseguenza, che nel caso della separazione continuando a pagarsi tutta la pensione in capo alla vedova, i figliuoli minori dovrebbero procedere giudiziariamente per ottenere dalla madre gli alimenti e i mezzi per la loro educazione. Si farebbe così certamente un danno gravissimo ai figliuoli obbligandoli a ricorrere ai mezzi del diritto comune.

La soppressione dell'articolo mi parrebbe proposta tutta a danno dei minori ed a favore della vedova, la quale in moltissimi casi, per ragioni poco plausibili, può separarsi dai suoi figli e non provvedere al mantenimento ed alla educazione loro.

Risponderò poi a ciò che osservava l'onorevole Senatore Pinelli, che cioè i tribunali debbono anche essere chiamati a determinare la quota di pensione che spetta a ciascuno.

Pare che i tribunali non possono mai entrare in tale questione, imperocchè la quota è determinata dalla legge, la quale prescrive che la pensione si divide in parti eguali.

Credo inoltre che il fare in quest'articolo una riserva espressa del ricorso ai tribunali, non solamente sia superfluo, ma possa dar luogo a fallaci interpretazioni.

È superfluo, perchè ognuno sa che quando i motivi della separazione non sono giusti, la vedova ha diritto di agire per far ritornare i figli a convivere con lei, come pure il tutore surrogato che rappresenta i diritti dei minori in contraddizione della madre tutrice può farla condannare a riceverli presso di lei, quante volte capricciosamente voglia viverne separata.

Vi è l'azione che la legge comune dà tanto alla madre che ai figliuoli minori rappresentati dal loro tu-

tore o dal tutore surrogato, ed è inutile una riserva espressa di una tale azione.

Al contrario aggiungendo una clausola, che non è strettamente necessaria si potrebbe ritenere che l'amministrazione pubblica non potesse fare materialmente il riparto delle quote della pensione infino a quando i tribunali non avessero deciso, poichè può avvenire molte volte che la separazione sia convenzionale, sia accolta per ragioni di convenienza reciproca e della madre e dei figli e non vi sia ricorso ai tribunali.

Ove si aggiungesse la clausola della salvezza del ricorso ai tribunali si potrebbe intendere che anche in quei casi in cui non c'è motivo di ricorso per parte di nessuno, l'amministrazione debba continuare a pagare la pensione intera alla vedova: il che è contrario all'interesse dei minori.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli E.** La soppressione proposta dall'onorevole Senatore Sappa era creduta anche da me conveniente, e l'aveva proposta nella riunione che si è tenuta dall'Ufficio Centrale; un'osservazione però del relatore dell'Ufficio stesso mi ha fatto riconoscere che sarebbe meno opportuna.

Quest'osservazione consiste in ciò, che l'impiegato morendo può lasciare figli di due matrimoni, di un precedente, cioè, e di quello che esisteva al momento della morte; assegnandosi la pensione alla vedova, i figli di primo letto, i quali hanno un tutore non rimangono presso la matrigna, non convivono colla medesima. Essa non ha debito per legge d'alimentarli, quindi ne verrebbe la conseguenza, se si sopprimesse l'articolo, che non rimarrebbe provvisto all'interesse di questi figliastri, i quali non parteciperebbero per nessuna proporzione alla pensione data alla vedova dal padre loro; quindi mi parve che questa soppressione sarebbe stata poco provvida.

Ma, come io aveva detto ieri al Senato, il primo progetto che accennava ai giusti motivi porta, secondo me, inconvenienti, e che io non credo perciò sia il caso di nuovamente adottarlo; parmi però che si potrebbe trovare una soluzione che provvedesse a tutte le esigenze ed a tutti i diritti, stabilendo, che qualora l'impiegato morendo lasci figli d'un precedente matrimonio, ad essi sulla pensione attribuita alla vedova sia assegnata una quota corrispondente al numero dei figli lasciati dall'impiegato.

Con ciò i figli non avrebbero diritto di reclamare dalla madre un'assegnazione speciale, la quale d'altronde è tenuta ad alimentarli, e sarebbe pur provveduto all'interesse dei figliastri, che avrebbero una quota proporzionata alla pensione della loro matrigna.

Quindi, mentre non concorro nell'opinione in principio sostenuta da altro Senatore, di ristabilire cioè le parole per giusti motivi, come anche non entro nelle viste di chi opinava che si introducesse la riserva di ricorrere ai tribunali, e mentre ancora crederei pericoloso di sopprimere affatto l'articolo, proporrei invece

che a questo si sostituisse la disposizione alla quale ho accennato, che cioè, lasciando l'impiegato figli d'un matrimonio precedente, sulla pensione data alla vedova sia ad essi assegnata una quota corrispondente al numero di tutti i figli lasciati.

Presidente. Se il Senatore Castelli intende fare di questa sua proposta un espresso emendamento, abbia la bontà di farlo passare scritto al banco della presidenza.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Arnulfo che l'ha domandata prima, poi l'avrà il Senatore Audiffredi.

Senatore Arnulfo. Se il Senato me lo permette farò una breve osservazione.

Le parole dette dall'onorevole Commissario Regio mi costringono a dar lettura d'un articolo del Codice civile, cioè dell'articolo 312, il quale dispone:

« Il Consiglio di famiglia qualora il minore non sia sotto la tutela della madre, potrà deliberare sul luogo ove il minore debba essere allevato, e sull'educazione che convenga di dargli, sentito lo stesso minore.

« In mancanza di deliberazione in proposito, il tutore vi provvederà. »

Ecco dunque avverato il caso in cui la madre non può pretendere che i figli seco lei convivano; per conseguenza se l'articolo sta quale fu proposto, i figli, o chi per essi, avranno diritto di chiedere la divisione della pensione senz'altro, e non potrà essere rifiutata da chicchessia.

Sull'osservazione poi dell'onorevole Senatore Castelli, che le parole per giusti motivi hanno ieri fatto nascere dubbi, farò presente che questi ora scompaiono di fronte alla nuova redazione dell'articolo ultimamente fatta dall'Ufficio Centrale, la quale toglie ogni difficoltà sorta ieri a fronte della redazione primitiva. Tali dubbi erano ieri presentati perchè era dal tenore dell'articolo incerto se si volesse riferire la separata convivenza alla colpa della madre o dei figli; ma la redazione attuale accennando al solo fatto della non convivenza fra madre e figli dà il diritto di dividere la pensione in quote; qualora si aggiunga che debba essere determinata da giusti motivi, non nascono i dubbi che ieri si rilevavano, per cui io insisto nel mio emendamento.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io volevo prendere la parola precisamente per accennare quanto ha ora ottimamente detto l'onorevole Senatore Arnulfo.

Le parole per giusti motivi le stimo necessarie, mentre anzi che pregiudicare l'interpretazione esatta della legge, la chiariscono.

Bensi non sembra necessario indicare salvo il ricorso ai tribunali, perchè questo è facoltativo. Insisto dunque, che si faccia l'aggiunta delle parole per giusti motivi all'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, perchè, occorrendo che i figli di primo letto debbano es-

sere separati dalla madre per giusti motivi i tribunali vi possano provvedere.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale ha accettato di buon grado il rinvio che gli era fatto dell'articolo 24 per occuparsi di una nuova redazione ed ha invitato tutti i signori opposenti e proponenti ad intervenire nel suo seno; la maggior parte dei convocati sono intervenuti ed ora fanno obiezioni dopo avere sentito alla redazione combinata d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Prima dell'adunanza non vi erano che due emendamenti, adesso che gli opposenti hanno accettato di intervenire all'adunanza dell'Ufficio Centrale e aderito alla nuova redazione, si fanno da loro nuovi emendamenti.

Io non dico questo per troncane la discussione, ma solamente per riferire un fatto e per dire che se l'Ufficio Centrale ha rinunziato alla redazione che aveva presentata, fu per entrare nel concetto di proponenti.

Ma del resto, entrando poi nel merito, esaminiamo quello che si è fatto dalla legge sulle pensioni militari e si vedrà che essa stabilisce per decreto reale quello che l'articolo ora propone di stabilire per legge.

L'art. 38 della legge sulle pensioni militari dice: « Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei. »

Che cosa facciamo coll'articolo proposto dall'Ufficio Centrale? Facciamo quello che farebbe il decreto reale, si stabilisce che la pensione sarà divisa per capi.

Veramente non credo che non sia il caso di protrarre la discussione su questo punto, il Senato deciderà questa questione nella sua saviezza.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Volevo solo purgarmi dalla taccia che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale mi ha fatto. Io sono intervenuto alla riunione dell'Ufficio Centrale per gentile invito, ma vi giunsi sul fine, per cui questo articolo non mi venne comunicato. Ho esaminato gli altri, e vi ho aderito.

E poichè ho la parola faccio osservare che quanto disse poc'anzi il signor relatore, è precisamente un argomento in favore dell'opinione che sosteniamo, perchè la legge militare dice che un decreto Reale usserà la quota; invece qui che cosa facciamo?

Se veramente quel dubbio, che ho manifestato in principio della discussione, è fondato, noi veniamo a dare alla prole un diritto assoluto di avere una quota della pensione.

Questo diritto non lo vorrei assoluto; vorrei che fossero apprezzati i motivi; riconosciuti quando fossero giusti e quando nol fossero.

Ed è perciò che insisto per l'adozione del sotto emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo, il quale sta-

bilisce che vi debbano essere giuste cause che i Tribunali apprezzeranno.

Senatore Castelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Il relatore dell'Ufficio Centrale più al mio indirizzo che all'indirizzo del Senatore Di Pollone ha detto che gli faceva sorpresa che dopo aver assentito alla redazione testè letta, si venisse ora a fare obiezioni.

Io debbo dire che quanto a me sarebbe grave, perchè io parlai lungamente nell'Ufficio di quest'articolo, ma è inesatto che io venga a combattere una redazione che fu da me assentita.

Ho detto al primo momento in cui ho preso la parola, che io aveva assentito a questa nuova redazione; ma in questa discussione si sono prodotti due emendamenti, uno in senso affatto opposto all'altro; in uno si voleva stabilire le giuste cause, in un altro si voleva abolire l'articolo.

Dunque non è che io combatta ciò che precedentemente ho accettato. Ho cercato una soluzione che fosse tra i due estremi che si erano proposti contro la redazione attuale. La redazione attuale non si voleva da nessuno dei proponenti gli emendamenti. Con un emendamento si voleva ritornare, o poco presso, alla redazione di ieri; coll'altro emendamento si voleva sopprimere l'articolo. Io ho sostenuto invece che con un terzo emendamento, che sto redigendo adesso, si possano conciliare le varie differenze insorte tra i Senatori proponenti.

Presidente. Prego il signor Senatore Castelli a volerli mandare il suo emendamento.

Senatore Castelli Edoardo. Perdoni un momento, sto redigendolo.

Senatore Sappa. Il signor relatore ha dato lettura dell'articolo della legge sulle pensioni militari. Mi pare che quell'articolo provveda ampiamente a tutti i casi che sono proposti; nè veggo ragione perchè in questa parte le vedove degli impiegati civili debbano essere trattate diversamente dalle vedove degli impiegati militari. Mi pare che le ragioni siano identiche, e ci sarebbe anche questo vantaggio, che la legge sulle pensioni militari fu già applicata, ha già stabilito una giurisprudenza, non dà luogo a nessuna questione, e che perciò quando si può avere nella nostra legge una disposizione che ha già avuto un'applicazione sia meglio tenersi a quella che andare a cercarne un'altra.

Voci. Ai voti!

Presidente. Non si può passare ai voti, perchè c'è una proposta di emendamento che non è stata trasmessa ancora al banco della presenza.

Senatore Castelli Edoardo. L'onorevole Senatore Sappa propone che si riproduca nella presente legge la disposizione che trovasi in quella relativa alle pensioni militari. Io mi unisco a questa proposta e quindi rinunciò al mio emendamento.

Presidente. C'è una proposta iniziata dal Senatore

Sappa, e secondata dal Senatore Castelli di riprodurre in questo progetto di legge il testo dell'articolo 38 della legge del 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, il quale articolo sarebbe concepito in questi termini:

« Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei. »

Interrogo il Senato se questo articolo che veste la forma di emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Audiffredi. Mi pare che un decreto reale non sia necessario, in quanto che in materia civile il ricorso ai tribunali è di diritto. Perchè dunque dobbiamo introdurre incidentalmente l'obbligo di un decreto reale?

Prima si accennava ad un ricorso ai tribunali. Questo ricorso ai tribunali non fu stimato, a quanto pare, necessario, ed io credo egualmente superfluo l'obbligo di un decreto reale.

Presidente. Metto ai voti l'art. 38 ..

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per la posizione della questione.

Pregherei il signor Presidente di voler esaminare se prima non si debba votare il principio della divisione per capi; la nuova redazione dell'Ufficio Centrale, se male non mi appongo, regola il principio della divisione per capi, il quale non è ancora stato ammesso.

Presidente. Occorre che i signori proponenti abbiano la bontà di ben circoscrivere le loro proposte, cioè se intendano che questo articolo 38 sia sostituito all'altro, oppure a una sola parte di esso.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Se si surroga all'articolo del progetto che stiamo esaminando l'art. 38 della legge sulle pensioni militari, come io ho proposto, non crederei necessario di far precedere una dichiarazione del principio perchè è implicita.

Nella legge sulle pensioni militari che fu intesa ed applicata, non si è creduta necessaria una tale dichiarazione preliminare del principio della divisione.

Presidente. Dunque è formale la proposta che si sostituisca l'art. 38 all'art. 24, e che approvandosi questa proposta, l'articolo 24 con tutti gli emendamenti fatti in proposito del medesimo vengono tolti.

Rileggo l'articolo 38 della legge sulle pensioni militari (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'articolo 24 si componeva di due parti.

Nella prima parte si parlava della divisione delle quote nel caso che la vedova non convivesse colla prole.

Adesso a quella prima parte si è sostituito l'articolo 38 della legge sulle pensioni militari.

Ma rimane ancora la seconda parte la quale era concepita nei seguenti termini:

« Le quote degli individui che muoiono o perdono il diritto alla pensione accresceranno agli altri. »

Quindi domando che sia ora deliberato su questa seconda parte dell'articolo 24.

Presidente. Ne farebbe oggetto di un articolo a parte?

Commissario Regio. Piuttosto di un'aggiunta.

Presidente. Non so sino a qual punto si potrebbe mettere come aggiunta, perchè l'articolo 38 della legge sulle pensioni militari ha un oggetto suo proprio e riserva al Governo lo stabilire apposite regole.

Conferirebbe forse alla chiarezza di farne oggetto di un articolo separato.

Se non c'è osservazione in contrario lo metterò ai voti come articolo separato.

(Approvato.)

Adesso nel seguito degli articoli conserveremo sempre la stessa numerazione; la coordineremo poi nella minuta finale; ma ora per non far confusione, quantunque si sia introdotto quest'articolo di più, continueremo la numerazione antica.

Passiamo all'art. 30 riformato pure dall'Ufficio Centrale d'accordo col Commissario Regio e coi vari Senatori che avevano proposto varianti nella seduta precedente. (V. *infra*.)

Senatore Di S. Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di S. Martino. La redazione non provvede, a parer mio, sufficientemente ad assicurare agli impiegati che l'arbitrio, che l'ingiustizia anche, non possano far capo in questa destituzione; poichè se l'impiegato che crede di essere avversato dal ministro senza giuste cagioni, sa che dipende interamente dal ministro medesimo la composizione della Commissione che lo deve giudicare a guisa di giuri, non avrà mai fiducia che le sue ragioni siano sentite, che i suoi diritti siano rispettati. Questa Commissione, a primo aspetto, fa l'effetto sull'animo mio delle Commissioni che si nominavano sotto il Governo assoluto per dare un'apparenza di giustizia ad atti che si volevano togliere al sindacato di una giustizia reale.

Io comprendo la necessità di non disarmare il governo io faccio agli impiegati, di conservare pienamente intatta ai ministri la facoltà di liberarsi degli impiegati i quali non rispondano al loro diritto di salvare la propria responsabilità servendosi dell'opera di persone in cui abbiano fiducia, ma non credo che possa essere nell'intenzione di nessuno, e ho troppa fiducia nei mi-

nistri che conosco personalmente, per credere che in nessun caso vogliano far prevalere il principio di ingiustizia personale.

Quindi per associarmi in quanto è possibile all'idea manifestata, e provvedere nel tempo stesso ad escludere che le Commissioni abbiano l'apparenza di essere nominate per danneggiare personalmente un individuo, proporrei la seguente redazione:

« Una Commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri e composta » come nel progetto. Perchè essendo nominata al principio di ogni anno, non per funzionare nominativamente contro un individuo, ma per funzionare in tutti i casi che si presenteranno, resta esclusa l'idea della personalità.

Quindi prego il Senato di volerla accettare.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale accetta la proposta del signor Senatore Di S. Martino.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore Pinelli. Il concetto dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale è quello di dare garanzie agli impiegati nel caso di destituzione.

Se si adotta quest'articolo senza nessuna modificazione esso dovrassi applicare anche alla classe degli impiegati giudiziari, dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Ora in quanto a questi funzionari vi esiste la legge in vigore del 13 novembre 1859, la quale determina eziandio i casi in cui decadono dalla pensione, e, se non erro, ciò è stabilito agli art. 108 e 109.

Nel primo articolo si parla delle condanne criminali, vi si parla pure dell'impiegato dell'ordine giudiziario il quale è stato rinvocato per il rifiuto di adempiere al dovere che la legge gli impone.

Nel secondo articolo sono contemplati gli altri casi nei quali non vi ha decadenza stabilita in modo assoluto, ma vi può essere luogo a decadenza, e sono quelli, in cui si trattasse di atti per cui il magistrato abbia offesa la propria dignità.

La legge è stata provvida, ed ha da un canto considerato le cause di natura tale da indurre necessariamente la privazione della pensione, ed è stata anche provvida nel senso di organizzare il modo di applicare questa pena.

Quindi io credo, che non dovendo essere sicuramente nelle intenzioni del Senato di considerare abolita questa legge dal momento che si voterebbe l'articolo del quale si tratta, vi sarebbe da inserire nell'articolo proposto una riserva della legge relativa alla inamovibilità dei magistrati.

Presidente. Abbia la bontà di dirmi i termini nei quali intende fare quest'aggiunta.

Commissario Regio. Dichiaro d'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di S. Martino.

Quanto poi all'altro emendamento, che in seguito si è proposto dal proponente osserverò, che la legge sulle

pensioni non deroga in nessuna parte alle leggi sull'inamovibilità dei magistrati e dei professori.

La destituzione non si può applicare che agli impiegati amovibili; non mai a quelli che godono per legge della inamovibilità.

Senatore Jacquemond, relatore. Io mi riferisco interamente alle osservazioni del signor Commissario Regio.

Presidente. Il signor Senatore Pinelli insiste nella sua proposta?

Senatore Pinelli. Le osservazioni del Commissario Regio, che cioè questa legge non deroghi alla inamovibilità dell'ordine giudiziario; fino ad un certo punto si presentano col corredo di una certa evidenza; ma mi pare che per questo non tralasci di lasciare dubbi la disposizione relativa al caso di destituzione.

E da notare che nella legge sull'ordinamento giudiziario propriamente non si parla di destituzione; si parla di revocazione del funzionario. Tuttavia se la cosa è intesa in questo senso che non si possa fare di questa disposizione applicazione ad altri impiegati, salvo a quelli i quali appunto per non essere inamovibili possono essere rimossi dall'impiego, allora io non ho più niente da osservare.

Senatore Corsi. Dovendo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Mi permetto di prendere anch'io parte colla mia voce a questa discussione. Io vedo che siamo in questa necessità di non ammettere, almeno secondo il mio avviso, l'articolo assoluto come è proposto dal Governo e dall'Ufficio Centrale accettato, che la destituzione di pieno diritto importa la perdita del diritto al conseguimento della pensione. Siamo nell'altra necessità di vedere che quando vi è una destituzione la quale sia per cause che non condanno l'impiegato dinanzi alla Corte d'Assise, o tribunali correzionali, possono verificarsi però circostanze le quali non comportano assolutamente che questo impiegato destituito abbia ancora un diritto a conseguire la pensione in retribuzione del servizio. Essendo i fatti, per i quali è destituito, tali che non possono più onestamente, normalmente consentirgli l'esercizio di questo diritto, egli è d'uopo che sia trovata via per cui quest'impiegato sia giudicato in modo che il giudizio sia assolutamente chiaro, semplice, ed assicurato, imparziale, che non sia leggiero, determinato da partiti, non arbitrario.

Ora vedo che l'Ufficio Centrale cui si è inviato questo articolo propone d'instituire volte per volta una Commissione di tre magistrati inamovibili e di due amministrativi, e si provvede così all'opportunità nelle singole contingenze; altri propone che una Commissione permanente debba essere creata in principio di ogni anno, in previdenza cioè che vi saranno degli impiegati da destituire. Vi sono dei Magistrati criminali, correzionali, permanenti che giudicano dei reati che pur troppo succedono; ed ogni anno è vero che vi ha gran numero di delinquenti da punire: ma i casi di destitu-

zione di impiegati sono rarissimi, e mi fa senso che già se ne prevedano in tal numero e sempre da doverne già avere pronta una Commissione per giudicare sulla conservazione del diritto alla pensione all'impiegato destituito.

Presidente. Ella entra già nella discussione dell'emendamento proposto dal Senatore Pinelli; dimanderò se sia appoggiato.

Senatore Corsi. Io vengo a proporre un nuovo emendamento ed entravo a dire poche parole per spiegarlo.

Il mio emendamento parte da questo principio che non bisogna ammettere un diritto assoluto di perdita della pensione per il solo fatto della destituzione, per i motivi che si sono sviluppati ieri e l'altro ieri; e dopo che siamo già da lungo tempo presso questa legge, sarebbe soverchio ripetere il già detto, e preme andare avanti. Per la necessità di trovare chi possa fare esame se sia il caso di aggiungere alla destituzione la perdita del diritto alla pensione, bisognerà ricorrere ad un Corpo il quale abbia con sé i requisiti per giudicare di questi casi; avea pensato perciò sulle prime che in questi casi si dovesse sentire il Consiglio di Stato; ma alcuni mi hanno fatto osservare che non era il caso di mischiare qui il Consiglio di Stato. Io non sono poi d'avviso per una Commissione, o nominata volta per volta o nominata una volta all'anno. Penso è sono di avviso che il Magistrato il quale meglio possa appoggiare il Ministero quando vede il bisogno di aggiungere alla destituzione la perdita del diritto alla pensione di riposo per motivi plausibili, ragionevoli, per sé evidenti, non facilmente contestabili, debba essere la Corte dei conti. Intenderei quindi riformare l'articolo in questo senso.

« La condanna dell'impiegato ad una pena eriminalle od a pena correzionale sino ad un anno di carcere toglie il diritto al conseguimento della pensione.

« La destituzione dell'impiegato potrà altresì comprendere la perdita del diritto alla pensione, avuto a tal oggetto il parere della Corte de' Conti. »

La Corte de' Conti è un magistrato inamovibile e cui in un altro senso è già demandata la liquidazione delle pensioni; epperò può anche esaminare e dare il suo parere se sia e non il caso di pronunciare anche la perdita del diritto alla pensione.

Presidente. Faccia passare il suo emendamento.

Mentre l'onorevole Senatore Corsi sta scrivendo il suo emendamento per trasmetterlo alla Presidenza, io interrogherò il Senato per vedere se appoggia l'altro emendamento testè presentato dal Senatore Di San Martino.

Quest' emendamento consiste nel sostituire dopo le parole abbia precedentemente consultata la Commissione, le parole nominata al principio d'ogni anno con decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Leggo ora l'emendamento proposto dal Senatore Corsi (Vedi sopra.)

Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Lo metto ai voti....

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. La ingerenza che si proporrrebbe di attribuire alla Corte dei conti non ha alcuna essenziale analogia colla sua missione. Non mi par buono che la Corte abbia da occuparsi di giudizi di disciplina sulla condotta degli impiegati e molto meno sopra fatti che possono talvolta implicare apprezzamenti di natura politica.

È di grandissima importanza mantenere ai corpi dello Stato il carattere della loro costituzione, nè devesi con attribuzioni estranee diminuire il rispetto di quel carattere. Per queste considerazioni credo dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Senatore Corsi.

Senatore Corsi. Risponderò brevi parole a brevissime osservazioni.

Comincio per dire che se mi si indicasse un altro magistrato il quale ai miei occhi presentasse tutte le assicuranze che si esigono in queste contingenze, io forse l'accetterei. Come ho avuto l'onore di dire, aveva in mente di accennare al Consiglio di Stato, ma siccome non è magistrato inamovibile ma un magistrato assolutamente consultivo del Governo, rinunciai a questa mia idea; ho esaminato quale poteva essere quest'altro magistrato che avesse in sè i requisiti, e che ispirasse fiducia all'impiegato che si trova destituito e deve perdere il diritto alla pensione; non ho trovato altro che la Corte dei conti. In essa si ha fiducia per molte ragioni; per la sua inamovibilità, per la sua alta posizione e poi perchè nessuno mi negherà, che chi ha già parte nella liquidazione delle pensioni sia ben più atto a questo giudizio.

Può essere che sieno giuste le ragioni del Senatore Duchoqué, che realmente non ci abbia molto a fare la Corte dei conti, ma non so se altri corpi abbiano più a farci che la Corte dei conti.

Un magistrato bisogna trovarlo: io non sono per le Commissioni create di primo tratto per la destituzione dell'impiegato, nè sono per quelle create al principio dell'anno; in mancanza di altro magistrato che soddisfa a queste necessità, secondo la mia debole idea, il parere della Corte dei conti può rassicurar tutti; e ciò è tanto vero che quando accadesse che questo Corpo pronunziasse che tale impiegato destituito non è nemmeno meritevole della pensione, esso vi si rassegnerebbe con dolore, ma non avrà ragione di lagnarsene, nè troverà patrocinatori.

Presidente. La parola è al relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. Io adotto le considerazioni che furono espresse dall'onorevole Senatore

Duchoqué per non rimandare questo giudizio alla Corte dei conti; ma prego il Senato di osservare che l'emendamento proposto dal signor Senatore Corsi introduce molte altre variazioni sostanziali alla redazione proposta dall'Ufficio Centrale, imperocchè egli non fa nessuna parola nè dell'impiegato concussionario; nè dell'impiegato prevaricatore, nè degli altri casi previsti dall'Ufficio Centrale.

Quindi io spero che il Senato non vorrà cambiare la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore Corsi. È per dare una spiegazione all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Lo accetto il progetto quanto alla condanna a pena criminale; si è anche detto a pena correzionale sino a sei mesi.

Molte voci. No! no!

Senatore Corsi. Insomma, se non si è aggiunto alla pena correzionale un tempo si può tuttavia farlo.

Presidente. Il progetto dice: per condanna a pena criminale per qualunque reato, o per condanna ad una pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione.

Senatore Corsi. Se l'Ufficio Centrale si limita a tali casi, io accetterò anche di limitare. La mia vera idea però sarebbe di dire che chi è condannato ad un anno di pena correzionale, debba perdere il diritto alla pensione, e andare a cercare se sia per una ragione o per un'altra.

Chi è condannato ad un anno di carcere ha già un grave reato a suo conto per poter meritare altresì la perdita della pensione; tuttavia aderisco di aggiungere la dizione limitativa dell'Ufficio Centrale.

Un senatore. Allora bisogna rifare la proposta.

Senatore Corsi. Se mi permettono la rifarò.

« La condanna dell'impiegato ad una pena criminale od a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione toglie il diritto al conseguimento della pensione.

« La destituzione dell'impiegato potrà altresì comprendere la perdita del diritto alla pensione, avuto a tale oggetto il parere della Corte dei conti. »

Presidente. Rileggo il testo dell'emendamento del Senatore Corsi coll'ultima variante (V. sopra.)

Lo metto ai voti, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggerò ora l'emendamento del signor Senatore Di San Martino per poi portarlo ai voti.

Quest'emendamento consiste nel sostituire alle parole: « una Commissione da lui composta », le seguenti altre: « una Commissione nominata in principio d'ogni anno con Decreto Reale sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta ecc. », come sta scritto nel progetto combinato coll'Ufficio Centrale.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere.

(Approvato.)

Non domandandosi altrimenti la parola, metterò ai voti l'intero articolo, che rileggerò.

Art. 30.

« Il diritto al conseguimento della pensione si perde: »
 « Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna ad una pena correzionale per reati di corruzione, di prevaricazione, o di malversazione; »

« Per destituzione dall'impiego, quando il ministro del ramo, a cui appartiene l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultata una Commissione nominata al principio d'ogni anno con decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri, e composta di tre magistrati inamovibili, e di due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi, i quali determinarono il Ministero a proporre la destituzione, sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 32 (34 del P. M.).

« La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale o per naturalizzazione all'estero. »

« Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà stabilita a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione. »

« Il godimento della pensione è sospeso per le cause indicate e durante il tempo determinato dall'articolo precedente. »

« Nel caso di condanna a pena criminale la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione, a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto. »

« Questo assegnamento cesserà nel caso di riabilitazione del condannato. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale ha qualche osservazione a fare?

Senatore **Jacquemond**. Le proposizioni dell'Ufficio Centrale relativamente agli articoli 31, 32, 33, 34, hanno per oggetto non di cambiare le proposte ministeriali da esso accettate, ma di dividere soltanto in articoli separati materie diverse che si trovavano riunite in un solo articolo, come è facile di averne la convinzione, quando si mettano in confronto le disposizioni del progetto ministeriale, e quelle proposte dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Dunque non si tratta che di spezzare quest'articolo, e di dividerlo in parecchi?

Qui si propone dal relatore dell'Ufficio Centrale una altra serie di articoli. Li leggerò nella nuova forma, affinché possa il Senato farsi un'idea di questo cambiamento, poi li metterò ai voti.

Art. 31 (divenuto 32.)

« Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo della espiazione della pena per condanna correzionale. »

Lo metto ai voti. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 32 (33).

« La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale o per la perdita della nazionalità italiana. »

(Approvato.)

Art. 33 (34).

« Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà concessa dalla data del decreto di riabilitazione. »

« Nel caso di condanna a pena criminale la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto. Questo assegnamento cesserà nel caso di riabilitazione del condannato. »

(Approvato.)

Art. 34 (35).

« Il godimento della pensione è sospeso per le cause indicate, e durante il tempo determinato dall'art. 31. »

(Approvato.)

Viene l'art. 32, che ora diventa art. 35 (36).

Art. 35 (36).

« Le pensioni non si potranno godere all'estero senza permesso del Governo. »

Senatore **Vesme**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vesme**. Non è questa la prima volta che viene in discussione in Senato un articolo di legge se non al tutto conforme a quello intorno al quale discutiamo, almeno informato agli stessi principii.

Nell'anno 1854 il conte Cavour proponeva una legge affinché s'imponessero di gravissime tasse le pensioni di riposo che si godessero all'estero, e in certi casi anche si perdessero, cioè quando i pensionati che godevano la pensione all'estero fra un certo termine non facessero dichiarazione della loro assenza.

Non conosco i motivi per i quali fu nella presente legge conservata, ed anzi aggravata quella disposizione; non essendosene fatta parola nè nella relazione del Ministero, nè in quella dell'Ufficio Centrale.

È bensì probabile che uguale disposizione esistesse nella maggior parte degli Stati dei quali si è formato il regno d'Italia, essendo siffatta disposizione al tutto conforme all'indole di quei tempi e di quei governi.

Nello Stato Sardo però la disposizione non era al tutto conforme a quella ora proposta. Col Regio Brevetto dei 21 febbraio 1835 che regolava le pensioni, si stabiliva che le pensioni si perdesero dall'impiegato che si fosse trasportato all'estero senza permesso del Governo.

Venivano per altro eccettuati da tale regola gli impiegati dipendenti dalle Aziende delle Finanze e delle Gabelle, come quelli che erano sottoposti a ritenuta per la pensione; pei quali perciò si considerò la pensione non come semplice effetto del regio beneplacito, quali erano allora le altre pensioni, ma come un diritto acquistato per mezzo della ritenuta, e che perciò non si poteva perderle per un fatto che non fosse illegale o colpevole.

Secondo la presente legislazione siamo perfettamente nel caso medesimo; abbiamo la ritenuta alle pensioni, abbiamo le pensioni sancite dalla presente legge come un diritto. Per lo stesso motivo adunque pel quale erano conservate le pensioni di ritiro anche in caso di assenza agli impiegati dipendenti dalle Gabelle e dalle Finanze, ora che le paghe di tutti gli impiegati sono soggette a ritenuta, devono conservarsi a tutti gli impiegati.

Questa ragione di giustizia non è tuttavia per me il più forte motivo, pel quale io credo si debba rigettare questo articolo; la ragione principale si è nell'indole stessa della disposizione, la quale è informata a principii che assolutamente più non sono dei nostri tempi.

Nella discussione che ebbe luogo in Senato nell'anno 1854 in occasione della legge che ho testè accennata, il Ministero dichiarava altamente che quella legge non era fondata su motivi o considerazioni politiche, ma soltanto su considerazioni finanziarie; perchè esso ben vedeva, che il proporre una sanzione politica di questo genere sarebbe stato contro i principii dei tempi, e direi quasi contro ogni ragione di giustizia.

Il conte Cavour nella discussione così si esprimeva:

« Il governo fu indotto a presentare questa legge, perchè non ha creduto opportuno, e non lo crede tuttora, di valersi di un potere assolutamente arbitrario, l'uso del quale non è determinato da nessuna norma fissa.... » Il Governo avvisava far prova della sua imparzialità e del suo desiderio di sostituire all'arbitrio il buon volere della legge e delle norme fisse.

Soggiungeva poi:

« Se questa legge venisse rigettata, siccome sono conseguente alle mie opinioni, non avrei alcuna difficoltà di accostarmi alla proposta di coloro che vorrebbero togliere in modo assoluto il vincolo che attualmente esiste rispetto agli impiegati, vincolo più di nome che di fatto, e che finchè sarò io Ministro delle Finanze certamente non avrà alcuna conseguenza cattiva per gli impiegati. »

Vede adunque il Senato che si tratta di una disposizione che un Ministro il quale voglia seguire i principii di equità, di giustizia e d'imparzialità, dichiara preventivamente che non applicherà.

Di fatti per qual ragione potrà applicarla? Per motivi politici, mi si dirà, per impedire che un impiegato che gode di pensione, vada fuori di Stato a macchinare contro lo Stato. Ma, per Dio, noi vediamo che si gode della pensione di ritiro in tarda età, dopo lunghi servizi resi allo Stato; vediamo che godono di pensione di ri-

ritiro vedove, pupilli, persone ferite, o altrimenti rese inabili per motivi di servizio.

Possiamo noi supporre che tali persone vadano all'estero per macchinare contro lo Stato, che per tanti anni servirono?

Che se taluno di essi andasse fuori dello Stato per tal motivo, non certo la perdita della pensione sarebbe motivo sufficiente per ritrarlo dal triste proposito. Se non che anche in questo caso l'articolo in questione è al tutto inutile poichè chi si rende reo di macchinazioni e di congiure contro lo Stato è soggetto alle leggi criminali, è già contemplato negli articoli che abbiamo or ora votati.

L'altra volta che fu dibattuta presso di noi una così fatta disposizione, il consenso del Senato in rigettare la legge fu tale, che uno dei compagni nel Ministero dello stesso Cavour, e nostro collega in Senato, nello uscire dall'aula diceva: « come Ministro mi dolgo del voto di oggi che rigetta la legge; me ne rallegro come Senatore. »

Non dubito che le stesse disposizioni che già si trovarono nel Senato Sardo si troveranno nel Senato del Regno d'Italia, e che esso sarà concorde nel rigettare questo articolo del presente progetto di legge.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Volevo combattere questo articolo e con brevissime parole far notare la differenza che passa fra il giorno in cui è riconosciuto il diritto alla pensione e il tempo in cui questa non era che una concessione di favore.

Credo che quando lo Stato ha fatto i suoi conti col l'impiegato, e che gli ha concesso una pensione, questa pensione è proprietà dello impiegato, che deve naturalmente avere il diritto di goderla là dove più gli talenta.

Questa è la breve osservazione che io volevo fare al Senato, pregandolo di non votare l'articolo.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Volevo fare una osservazione nel senso dell'onorevole Senatore Vesme.

Pare a me pure che la disposizione di questo articolo sia informata a un principio non degno dei nostri tempi.

D'altra parte è fuor di dubbio che gli stranieri sono spinti da certo interesse a venire ad abitare il nostro paese, che grandemente li attrae; e forse noi, adottando questo articolo, potremmo eccitare altri Governi a fare una legge analoga, per punirci di questa disposizione poco liberale.

Senatore Di Vesme. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Vesme. Se mi si permette farò ancora una breve osservazione.

L'articolo dice che le pensioni non si potranno godere all'estero senza permissione del Governo. Secondo

l'espressione di questo articolo, se uno non chiede il permesso al Governo non potrà neppure fare all'estero un semplice viaggio di piacere, locchè credo che nessuno voglia stabilire.

D'altra parte che cosa si intende con queste parole, *senza permissione del Governo?*

Forse senza permissione del Ministro dell'interno? o del Ministro degli Esteri? o si esige un decreto reale?

Non è indicato nè la durata dell'assenza che si vieta nè il modo di chiedere la permissione del Governo, nè le norme per concederla.

In ogni parte di questa disposizione regna l'incertezza, regna l'arbitrio, senza ragione, senza limiti, senza norme di sorta alcuna.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io proporrei il seguente emendamento:

« Il domicilio stabile in estero Stato fa perdere il diritto alla pensione. »

Presidente. Il Senatore Martinengo propone questo emendamento (V. sopra.)

Interrogo il Senato se lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Ora metterò ai voti l'articolo 35.

« Le pensioni non si potranno godere all'estero senza permissione del Governo. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Non è approvato.)

Leggo l'art. 36 (37): « Le pensioni di riposo sono vitalizie.

« Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Nè le pensioni nè gli arretrati di esse possono codersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, salvo il disposto dell'articolo 12; e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

Senatore Jacquemond, relatore. In seguito alla soppressione del paragrafo che era stato introdotto dall'Ufficio Centrale nell'art. 12 relativamente alla restituzione delle indebiti ricevute, bisogna riferirsi interamente alla riduzione dell'articolo come era stato proposto dal Ministero.

Presidente. Allora riprenderemo il testo del progetto ministeriale (V. sopra, meno l'alinea 3 che non contiene più: *salvo il disposto dell'art. 12.*)

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Bramerei sapere che cosa s'intende per debito verso lo Stato, laddove si vuole che la pensione possa essere sequestrata nel caso di debito verso lo stesso.

Io capisco che il sequestro possa aver luogo quando si tratta di un debito contratto nell'esercizio delle pro-

prie funzioni, quando in un resocato un contabile si trova debitore e non vi è malizia, non vi è dolo, per cui altrimenti si farebbe luogo a condanna criminale, capisco, dico, che si possa mettere un sequestro sulla pensione per estinguere il debito.

Altri casi possono succedere in cui uno si trovi debitore verso lo Stato; supponiamo, che abbia acquistato una proprietà e, credendola libera, l'abbia pagata.

Interviene una causa in cui si presenta il Demanio che domanda una somma perchè crede siagli dovuta. La sentenza fa luogo all'istanza del Demanio. Chiedo se in questo caso la pensione possa essere sequestrata. Io non lo credo, poichè questo caso cade sotto la legge comune e il Governo in tale circostanza è nella condizione di un privato.

La pensione è sacra, e il Governo non può mettervi sopra la mano quando il debito sia dipendente dalle cause estranee all'ufficio dell'impiegato. Perciò io vorrei che si mettesse dopo le parole « verso lo Stato » queste altre, « dipendentemente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato » perchè allora si riferisce realmente a debiti, che l'impiegato ha verso lo Stato e resta una causa quasi privilegiata in quanto che ha contratto debito nell'occasione di queste funzioni. Ma l'andare a cercare che si trovi debitore verso lo Stato per tutt'altra causa, volere che lo Stato possa imputare il suo credito sulla pensione che si corrisponde all'impiegato, non mi pare che sia una massima da seguire.

Quindi, ripeto, aggiungerei una parola che valesse a restringere questa latitudine, e direi *debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato.*

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta quest'aggiunta?
Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale non accetta.

Commissario Regio. Allorchè lo Stato è creditore di una somma liquida e certa verso il pensionato, per diritto comune dovrebbe avere luogo la compensazione. Ma siccome d'altra parte alla pensione si attribuiscono gli stessi privilegi che il diritto civile concede alle prestazioni alimentari; così adottando un temperamento di equità, si dà allo Stato, la facoltà di fare ritenzione solamente del quinto della pensione.

Lo scopo pertanto per cui questa disposizione è stata scritta è di applicarla a tutti i casi indistintamente in cui il Governo fosse creditore liquido e certo di una somma qualunque verso il pensionato.

Secondo la restrizione proposta dall'onorevole Senatore Di Revel la ritenzione sino al quinto sarebbe permessa nel caso soltanto di debiti derivanti dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato.

Veramente è questo un caso, che quasi sarebbe superfluo di prevedere, imperocchè si riferisce propriamente ai contabili, sulla cauzione dei quali d'ordinario lo Stato trova modo di essere pagato.

Il diritto della ritenzione è più utilmente stabilito

nella previsione ancora di altri casi nei quali, per possibili rapporti giuridici, il pensionato risulti debitore del Governo.

Io quindi credo, che il Senato possa approvare l'articolo nel modo che è stato proposto nel progetto ministeriale ed adottato dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo il testo dell'emendamento proposto dal Senatore Di Revel.

« Eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato. »

Interrogo il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Il Senatore Duchoqué ha la parola.

Senatore **Duchoqué.** Mi vien fatto di presentare il dubbio se per avventura non avesse anco a prevedersi un debito egualmente privilegiato che quello dipendente da un esercizio di contabilità, voglio dire il debito per contribuzioni allo Stato.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Credo che quello che facciamo qui non può distruggere per nulla il privilegio che compete all'Erario per le contribuzioni: se gli comperterà, lo eserciterà sopra la pensione, se non gli comperterà, non lo eserciterà.

Bisogna distinguere le contribuzioni:

Per la contribuzione fondiaria è il fondo che risponde: per le altre contribuzioni dirette quando saranno estese a tutto il Regno, forse una legge interverrà che vi provvederà. Oltre alla contribuzione diretta, oltre alla fondiaria, esistono altre che non potrei ora indicare.

Del resto anche il Codice civile non è pubblicato per tutto lo Stato, e quindi le stesse disposizioni non sono per tutti obbligatorie.

Si sa però per principio generale che le contribuzioni hanno un privilegio, hanno diritti, facoltà che non hanno tutti gli altri crediti, e non so se in questo momento per la contribuzione personale e mobiliare si potrebbe andare sino al punto di sequestrare la pensione; io ne dubito assai; si potrebbe andare sopra altre attività, ma non sulla pensione.

Il mio scopo solo fu questo: se voi ammettete in genere che si possa sequestrare la pensione di un impiegato collocato a riposo, per un debito verso lo Stato, voi fate allo Stato una posizione particolare rispetto alla natura della pensione, una posizione diversa da quella di tutti gli altri creditori.

Un creditore non può sequestrare la pensione del suo debitore salvo che per cause privilegiate. Io dico che il creditore del Governo è privilegiato, e lo considero tale quando il debito nasce dall'esercizio e dalle funzioni dell'impiegato; ma laddove il credito è per qualunque altro titolo, perchè volete farlo pesare sulla pensione dell'impiegato? La pensione in sostanza è il corrispettivo del servizio prestato, è una cosa che è data per sovvenire i suoi bisogni. Io ammetto che il Governo,

quando l'impiegato ha contratto debiti verso lui nell'esercizio delle sue funzioni, possa ritenere una parte della pensione per essere reintegrato; ma quando il Governo è creditore a qualunque altro titolo, io non ammetto questa facoltà.

Del resto può darsi molte volte il caso che un impiegato posto a riposo sia debitore verso lo Stato per diritti di successione, e che la successione non dia di che soddisfare lo Stato, volete voi andare a colpire la pensione per rimborso di un debito che non è proprio del pensionato, ma della eredità? Io credo che questo non sarebbe un sistema giusto.

L'equità, la giustizia suggerisce di dare al Governo la facoltà di farsi rimborsare sulla pensione dell'impiegato posto a riposo nel solo caso da me accennato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ho domandato la parola solo per soggiungere che non si accorda già allo Stato un diritto privilegiato di poter sequestrare quello che è in-sequestrabile, ma si applica allo Stato una disposizione generale di diritto comune, cioè che una persona la quale ha un debito ed un credito verso un'altra può compensarlo fino alla quantità concorrente.

La compensazione è di diritto: ora lo Stato si trova precisamente in questa condizione. Se non che l'applicazione del diritto civile in materia di compensazione è limitata al quinto, perchè si è considerato che la pensione fino a un certo punto tien luogo di alimenti.

Non mi pare adunque di vedere che con queste disposizioni si voglia concedere allo Stato un diritto assolutamente diverso da quello che gli compete a norma della legge comune.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Di Revel concepito nei seguenti termini:

« Eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dalle funzioni dell'impiegato. »

(Approvato.)

Essendo approvato questo emendamento si vedrà se sia il caso di riformare la redazione...

Senatore **Alfieri.** Io prego l'onorevolissimo signor Presidente di vedere se non fosse il caso di far ristampare per una prossima adunanza il testo degli articoli quali sono già stati votati dal Senato.

Presidente. Il desiderio dell'onorevolissimo Senatore Alfieri è già anticipatamente soddisfatto, dacchè quegli articoli si stanno precisamente stampando.

Senatore **Alfieri.** Sono riconoscentissimo di trovar soddisfatto questo mio desiderio.

Presidente. Leggo ora l'art. 36 (37) del progetto del Ministero coll'introdottavi modificazione.

Art. 36 (37).

« Le pensioni di riposo sono vitalizie. Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Né le pensioni, né gli arretrati di esse possono cederai o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio

delle funzioni dell' impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto; e negli altri il terzo dell' ammontare della pensione. »

(Approvato.)

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. Giacchè l' onorevole Senatore **Alfieri** ha fatto un eccitamento relativo alla stampa degli articoli già votati, io vorrei pregare

il Senato di fare un cambiamento nella numerazione degli articoli.

Presidente. I Senatori stando già per uscire dall'aula prego l'onorevole Senatore **Jacquemoud** a voler rimandare a domani questa sua proposta.

La parola gli è perciò riservata per formularla in principio della seduta di domani.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).